

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA
COMUNE DI BELMONTE CALABRO

Via M. Bianchi, 7 CAP 87033 - Tel. 0982/400207 - Fax 0982/400608 - C.F. 86000310788
<http://www.comunedibelmontecalabro.cs.it/>
PEC: comune.belmontecalabrocs@anutel.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23

DEL 31/07/2021

**OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E
CONFERMA DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2021**

L'anno duemilaventuno, il giorno **trentuno** del mese di **Luglio** alle ore 18.45, i.p. nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi recapitati nei modi e termini di legge e regolamento, in **sessione ordinaria** di **prima convocazione**. La seduta è **pubblica**.

Alla discussione del punto all'odg risultano presenti/assenti i seguenti Signori Consiglieri:

N.O RD.	COGNOME E NOME		CARICA	PRES ENTE	ASSE NTE
1	BRUNO	FRANCESCO	<i>Sindaco - Presidente</i>	x	
2	RUNCO	NELSON	<i>Consigliere</i>	x	
3	CARNEVALE	DANIELE	<i>Consigliere</i>	x	
4	CURCIO	FRANCESCA	<i>Consigliere</i>	x	
5	PROVENZANO	LUIGI	<i>Consigliere</i>	x	
6	BRUSCO	GIULIO	<i>Consigliere</i>	x	
7	ARLIA	GIOVANNI	<i>Consigliere</i>	x	
8	STANCATO	RAFFAELE	<i>Consigliere</i>		x
9	PELLEGRINO	GIANCARLO	<i>Consigliere</i>	x	
10	SURIANO	OLINDA	<i>Consigliere</i>	x	
11	FURGIUELE	ALESSIO	<i>Consigliere</i>	x	

Risultano giustificati i consiglieri: Raffaele Stancato

CONSIGLIERI ASSEGNATI	CONSIGLIERI IN CARICA	CONSIGLIERI PRESENTI	CONSIGLIERI ASSENTI
11	11	10	01

Presiede l'adunanza il **Sindaco** dott. **Francesco Bruno**.

Partecipa il **Vice Segretario Comunale** dr.ssa Ida Bruno

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

Richiamata,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, e in particolare l'art. 6, rubricato *"Procedure di approvazione"*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *"... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Belmonte Calabro, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Piano Economico Finanziario per effetto dei costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 259.000,00;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) eventuali ulteriori elementi richiesti;

Rilevato che con separato provvedimento il competente Dirigente/Responsabile del Servizio Tributi ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Richiamate le *"Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni* del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che *"... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ..."*;

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che *"... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ..."*;

Visto l'Allegato A) sub n. 1 – nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento:

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*;

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è:

☐ gestito in economia e solo il trasporto in discarica e affidato esternamente;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale *"... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al [comma 654](#), il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."*
- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al*

servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

- il comma 683, in base al quale *"...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";*

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle *"Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013"*, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Belmonte Calabro è complessivamente pari ad € 257411,10;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato **e lo scostamento è determinato da costi diversi imputati;**

Visto le agevolazioni previste dal Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito. Visto in proposito la delibera di consiglio n. 11 del 08.05.2021 con cui si approvavano le tariffe TARI per l'anno 2021;

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di € 259.000,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 219.062,00

COSTI VARIABILI € 39.938,00

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, *"... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";*

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 08.05.2021, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2020;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2021**;

Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l'anno **2021** non eccede quello relativo all'anno **2020**;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui *"... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ..."*;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale *"... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti*

della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...";

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamata come parte integrante e sostanziale la delibera di Consiglio comunale n. 11 del 08.05.2021;

☐ Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale si determina a rappresentare la volontà relativa all'approvazione del P.E.F. come di seguito indicato:

Su n.10 consiglieri presenti e votanti, voti favorevoli 7 e contrari 3: ovvero Furgiuele Alessio, Suriano Olinda e Pellegrino Giancarlo.

Tale contrarietà è dettata dalla conseguente logica del voto contrario degli stessi consiglieri al 1° atto deliberativo.

DELIBERA

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e quantificare nella misura indicata nell'Allegato A) sub n. 1 – Piano Economico Finanziario 2021, parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione dello stesso ed analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento;

- 2) di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2021 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 3) di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2021;
- 4) di quantificare in € 259.000,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;
- 5) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 *"... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ..."*;
- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

P A R E R I

OGGETTO: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E CONFERMA DELLE TARIFFE TARI: ANNO 2021

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) ☒ Favorevole ☐ Contrario Belmonte Calabro addì _____	IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE Martire 
PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) ☒ Favorevole ☐ Contrario Belmonte Calabro addì _____	IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE Martire 
ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA (art. 49, co. 1° D. Lgs. n. 267/2000) VISTO: Si attesta la copertura finanziaria della spesa di _____ con imputazione della stessa sul seguente intervento di bilancio _____ cap. Belmonte Calabro addì _____	Il Responsabile del Servizio _____

Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Ida BRUNO



IL SINDACO - PRESIDENTE
(Dott. Francesco BRUNO)

COMUNE DI BELMONTE CALABRO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267;

Vista la Legge Costituzionale N° 3/2001;

Visti gli atti d'Ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione n. 23 del 31/07/2021

☒ È stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 23 AGO 2021 al - 7 SET 2021 (art.124-D.Lgs N° 267/2000);

Che il presente atto è divenuto esecutivo:

☒ Il giorno 31 LUG 2021 perché è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4°, D. Lgs N. 267/2000);

☐ Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Comma 3°, D.Lgs N. 267/2000);

☐ L'atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Costituzionale N° 3 del 18 ottobre 2001.

☐ Viene pubblicata sul sito internet <http://www.comunedibelmontecalabro.cs.it/>

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
IDA BRUNO

